

1.1

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e del settore dell'edilizia»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «delle rate»;*

c) *al comma 2, sopprimere le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» e dopo le parole: «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» inserire le seguenti: «sofferenze o»;*

d) *al comma 6 sostituire le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» con le parole: «in misura massima determinata dal decreto di cui al comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;*

e) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come "sofferenze" o "inadempienze probabili»;

6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo, 6.».

1.13

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)», inserire le seguenti: «e dei professionisti anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla PMI beneficiaria» con le seguenti: «alla PMI e al professionista beneficiari».

1.30

VITALI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed a priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 159, comma 2, lettera *c*), dopo le parole: "servizi indispensabili", sono aggiunte le seguenti: ", comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: "servizi locali indispensabili", sono inserite le seguenti: "comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

1.35

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

1.0.1

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione del contribuente creditore delle Pubbliche Amministrazioni relativa all'inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni al fine di ottenere il pagamento per beni e servizi forniti alle stesse e norme penali applicabili al contribuente in caso di dichiarazioni mendaci)

All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "riscossione delle somme iscritte a ruolo", inserire le seguenti: "fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

1.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «cedente il credito» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso trimestralmente a norma dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

1.0.7

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora e modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa".

2. All'articolo 1665 del Codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 30 giorni, l'opera si considera accettata"».

1.0.8

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora)

All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa"».

1.0.9

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera)

All'articolo 1665 del Codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 30 giorni, l'opera si considera accettata"».

1.0.10

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-
quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri".

1.0.12

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cumulo e totalizzazione dei contributi in materia pensionistica per professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, per garantire la migliore efficienza amministrativa e contabile nell'erogazione delle prestazioni di welfare)

1. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2 le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388".

2. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e di cui al d.lgs. 103/1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali"».

1.0.16

PICHELTO FRATIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.0.19

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, sono soppresse".

2. Al comma 6 dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al primo periodo le parole: "E' obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una";

b) al secondo periodo le parole: "la terna dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori";

c) al terzo periodo le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara".

3. Al comma 2 dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare"».

1.0.20

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125:

1) le parole: "e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate" sono sostituite dalle seguenti: "e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati";

2) le parole: "incarichi retribuiti" sono soppresse;

3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: "Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico";

b) al comma 126 le parole: "mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate" sono sostituite dalle seguenti: "Le informazioni sono fornite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal riferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254";

c) al comma 127 le parole: "degli incarichi retribuiti" sono soppresse;

d) dopo il comma 128 è aggiunto il seguente:

"128-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto"».

3.4

DAL MAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un condominio".».

3.26

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione della modulistica regionale, le regioni la trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa"».

3.27

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e al comma 2-quinquies le parole: ", 2-ter e 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-ter"».

3.33

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli obblighi del presente articolo non si applicano per le imprese che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per quelle iscritte all'albo delle imprese artigiane.";

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le imprese che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per quelle iscritte all'albo delle imprese artigiane"».

3.34

DE SIANO, CARBONE, CESARO, LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1° giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2021"».

3.36

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

3.38

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

3.39

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" inserire le seguenti: ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

3.41

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

3.44

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: "Il titolare dell'impresa", sono inserite le seguenti: "coltivatrice diretta"».

3.46

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

1-*ter*. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

».

3.48

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

3.50

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

3.52

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge"».

3.57

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.60

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».

3.63

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».

3.64

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alla lettera *n-bis*) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente"».

3.67

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

3.68

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.73

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse"».

3.72

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "delle operazioni" inserire le seguenti: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario"».

3.75

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile».

3.85

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.».

3.89

DAMIANI, VITALI, RONZULLI, BATTISTONI, MINUTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

3.92

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.94

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.

1-*ter*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.».

3.95

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 60, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: "I produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "I produttori e gli importatori"».

3.98

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.101

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2021».

3.110

MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter* dell'articolo 10 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.113

MALAN, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.114

MALAN, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 23 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.116

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.118

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

3.119

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

1-*ter*. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-*bis*, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.».

3.124

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "medesimi piani", inserire le seguenti: "anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».

3.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

"**Art. 23-quater.**

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorre il termine di sessanta giorni entro cui possono essere intraprese le azioni dei soggetti terzi legittimati per la tutela dei loro diritti.

4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».

3.0.12

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipazione ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici Ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici Ateco che la partita iva"».

3.0.13

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inserimento delle associazioni professionali composte da iscritti in albi o elenchi nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze)

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13."».

3.0.18

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera *e*).»

3.0.28

MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, BERARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli in agricoltura)

1. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

3.0.29

MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, BERARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Semplificazione della denuncia aziendale)

1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.

3. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge».

3.0.34

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) al comma 3, lettera *e*), le parole: "gli atti ed i contratti" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti, i contratti e le erogazioni";

2) il comma 3-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è abrogato».

3.0.38

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

"705-*bis*. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

705-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-*bis* hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.47

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

3.0.93

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse;

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"*d-bis)* ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81".».

3.0.94

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "Al contratto di lavoro subordinato", con le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, al contratto di lavoro subordinato".».

3.0.95

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lavoro a tempo determinato – disciplina delle proroghe e dei rinnovi – ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto può essere rinnovato", sono sostituite con le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato"».

3.0.98

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) esigenze connesse ad incrementi temporanei dell'attività ordinaria";

b) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51."».

3.0.113

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.».

3.0.115

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1994, n. 300, deve essere inteso come un termine ordinatorio e non perentorio. La nuova rendita attribuita oltre il termine predetto, assume efficacia fiscale, solo dopo la notificazione della rettifica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.0.116

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, al fine del perseguimento del principio di perequazione, la rendita degli immobili catastalmente individuati nella categoria D, all'interno della stessa zona censuaria, è rideterminata in aumento o in diminuzione del 15 per cento, qualora quella attribuita risulti maggiore o minore del 30 per cento della media dei valori ottenuti dal rapporto tra la rendita e la superficie lorda risultante in catasto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

3.0.117

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.

2. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3.0.118

CONZATTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esterometro)

1. All'articolo 1, al comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

3.0.119

CONZATTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"».

3.0.120

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 10 gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.0.124

AIMI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.0.126

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

3.0.127

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Abrogazione norme in materia di fatturazione elettronica)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.0.130

CONZATTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di

regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

3.0.132

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Inversione contabile IVA filiera della carne)

1. All'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera: "*d-quinquies*)" è aggiunta la seguente: "*d-sexies*) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.";

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: "8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b*), *c*), *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*) e *d-sexies*), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.».

3.0.134

CONZATTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione dello split payment)

1. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.0.135

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.»

4.2

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'art 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "non inferiore a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a un ventesimo";

b) al quarto comma le parole: "di trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 mesi";

c) al quarto comma le parole "può disporre, se ricorrano giustificati motivi" sono sostituite con la seguente: "dispone";

d) al quarto comma le parole: "maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorata al tasso legale";

e) al quinto comma le parole: "oltre 15 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "oltre 60 giorni";

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. All'art. 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi in cui il debitore è titolare di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, il debitore, ai sensi del primo comma, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati la suddetta somma all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese"».

4.8

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano alle esecuzioni iniziate all'inizio della crisi economica, e comunque non oltre 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge».

.11

DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire il rilascio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico."».

4.12

DAL MAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

«4-*bis*. Dopo l'articolo 608-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

"Art. 608-*ter*.

(Esecuzione attuata dall'avvocato del precedente)

I titoli esecutivi di rilascio dei beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del precedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data del rilascio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma."».

4.0.10

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e dell'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "munito del bollo dell'ufficio postale", sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: "dall'ufficio postale", sono sostituite dalle seguenti: "dal punto di accettazione dell'operatore postale";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "supporto analogico" sono sostituite dalle seguenti: "supporto digitale" e le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.";

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lo stesso giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica".

2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il numero 4), sono inseriti i seguenti:

4-*bis*) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla

data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto";

4-*ter*) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

4. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti"».

4.0.11

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta)

1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "munito del bollo dell'ufficio postale" sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: "dall'ufficio postale" sono sostituite dalle seguenti: "dal punto di accettazione dell'operatore postale";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "supporto analogico" sono sostituite dalle seguenti: "supporto digitale" e le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente";

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lo stesso giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica".

2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-*quinquies*, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.12

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e dell'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

"4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.";

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

327-ter) all'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti"».

4.0.14

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad ottenere e ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, ivi compreso le denunce effettuate presso le questure dai gestori delle strutture ricettive delle persone alloggiate ai fini di pubblica sicurezza, istituzioni regionali o provinciali che si occupano di raccogliere i dati anche ai fini statistici, presso l'Agenzia delle entrate, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, il pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati, che costituisce elencazione esemplificativa, deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera *a)* procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera *a)*, accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono individuate le modalità di attuazione del presente comma ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006. Trascorso tale termine l'accesso ai dati è, comunque, garantito».

4.0.15

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Responsabile della riscossione negli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera *gg-sexies*) è sostituita dalla seguente:

"*gg-sexies*) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere"».

4.0.27

VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente».

5.2

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determinala loro responsabilità che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera";

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";

3) la lettera f-bis è soppressa;

c) all'articolo 105:

1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

2) al comma 6, primo periodo, le parole: "È obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una", al secondo periodo, le parole: "la tema dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale tema di subappaltatori", al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara";

d) all'articolo 174:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole: "In sede di offerta gli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di offerta agli operatori economici", e la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";

e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1";

f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole "articolo 7," inserire le seguenti: "e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri,".

2. Le disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera *a*) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere».

5.7

MALLEGNI, VITALI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 80, comma 5, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia gli operatori economici che hanno risarcito integralmente il danno eventualmente derivato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che si sono dotate di misure di autodisciplina non sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto."».

5.65

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara».

5.66

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018».

5.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Appalto integrato)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate la seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: "Fatto salvo" fino a "comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis";

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice"».

Conseguentemente, all'articolo 216 del medesimo decreto, il comma 4-bis è soppresso.

5.0.7

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 80:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

2) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.

5.0.12

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "previo parere del CIPE";
- b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;
- c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto." sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori." e, al secondo periodo, le parole: "è acquisito sul progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito sul progetto di fattibilità economica";

b) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

"g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;"

3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";

4. All'articolo 216, al comma 1-*bis*, le parole: "sono approvati secondo la disciplina previgente" sono sostituite dalle seguenti: ", fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori."».

5.0.26

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della procedura per l'attribuzione di finanziamenti a società sorte per iniziativa legislativa per la realizzazione di attività di interesse pubblico nei settori strategici per la competitività del Paese)

1. Le società sorte per iniziativa legislativa, qualificabili come organismi di diritto pubblico e le cui finalità consistono nella realizzazione di attività di interesse pubblico per conto di pubbliche amministrazioni centrali in settori strategici per la competitività del Paese e che utilizzano tecnologie hardware e software innovative, sono destinatarie dirette di contributi a fondo perduto a valere sia su fondi nazionali che su fondi comunitari per la realizzazione della loro missione, quale definita dalla legge.

2. Le pubbliche amministrazioni, in favore delle quali le società di cui al precedente comma 1 operano, stipulano con le medesime società atti convenzionali nei quali, in aggiunta alla disciplina delle modalità di gestione del finanziamento, stabiliscono regole e principi ulteriori cui le sopradette Società devono uniformarsi.

3. Ai contributi di cui al comma 1 si applica il disposto dei commi 91 e 93 dell'articolo 1, legge 31 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.1

VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 14, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp*)".

2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno";

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 consolidato con le disposizioni previste dai precedenti commi *2-bis* e *2-ter* nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 e dall'articolo 60 comma 3 della legge 28 dicembre 2015 n. 221,».

6.6

BERNINI, GALLONE, TIRABOSCHI, ALFREDO MESSINA, PAPATHEU, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. – (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri specifici per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione e includono:

- a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per specifiche tipologie di rifiuto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da *a*) a *e*) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».

6.10

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "nei medesimi comuni", inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponentiale della categoria professionale"».

6.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

b) al comma 13 dopo le parole: "entro trenta giorni dal ricevimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della relazione tecnica favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 248 i lavori edili, in attesa che la Provincia provveda al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi di bonifica eseguiti";

c) conseguentemente al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: "della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione".

6.0.11

GALLONE

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 6-bis.**

(Vigilanza sui siti di discarica)

1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato e già messe a disposizione a tale scopo.

2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi».

6.0.17

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(semplificazioni per le imprese in materia di acque reflue industriali)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'Unione Europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali svolto da parte delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti: "*a*) per lo scarico in acque superficiali ≤ 2 ; *b*) per lo scarico in rete fognaria ≤ 5 ".

2. I risparmi derivanti dal comma 1 possono essere utilizzati per il finanziamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132».

6.0.18

BERNINI, TIRABOSCHI, GALLONE, ALFREDO MESSINA, PAPATHEU, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

2. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di *repowering*, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verificano circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

6.0.42

LONARDO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 6-bis.**

(Proroga del Commissario *ad acta* per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».

6.0.43

LONARDO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per la completa costruzione del depuratore in località Masseria Marziotto nel comune di Benevento)

1. È autorizzata, per il 2019 la spesa di euro 20 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento in località Masseria Marziotto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 148-*bis*, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

7.0.2

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori e di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

2. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 1 del 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

3. Nel contratto di cui al comma 2 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.

4. Il compenso di cui al comma 3, deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

5. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo"».

7.0.3

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori)

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti *a*) e *c*), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme"».

7.0.4

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.

3. Il compenso di cui al comma 2 deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1, e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo».

7.0.9

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 275-*bis* del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-*bis*. – (*Particolari modalità di controllo*) – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante 'mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

7.0.10

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge».

8.4

PEROSINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE».

8.5

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici in modalità digitale nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane decentrate e rurali, consentendo agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, il Ministero della pubblica amministrazione, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, può stipulare, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convenzioni per la delega dell'erogazione dei servizi pubblici in modalità digitale, anche qualora necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, con concessionari di servizi pubblici dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento effettuati in modalità digitale e in mobilità. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delegati della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regolerà i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il concessionario, indicando il possesso da parte del concessionario dei requisiti previsti dal presente comma. All'onere derivante dal presente comma, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 10 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quanto a 10 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1116 della predetta legge. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l'onere per l'erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale eventualmente aderente che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente. L'utente oltre al servizio *standard* previsto dalla convenzione, potrà chiedere l'effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dal concessionario sul proprio sito *internet*, per tali servizi, l'utente provvederà al pagamento al concessionario del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito *internet*».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di semplificazioni dei servizi pubblici in modalità digitale».

8.0.43

BARBONI, MALLEGGNI, FANTETTI, AIMI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 8-bis.**

(Articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è così sostituito:

"1050. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita, ferme le disposizioni Unionali in materia e quelle compatibili dell'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992, l'attuazione del comma 1049, nonché, senza oneri a carico dello Stato, l'implementazione, nel CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. da effettuare presso i soggetti privati abilitati in forza del comma 1049 stesso"».

9.4

TESTOR, VITALI, MALLEGGNI, PAGANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti».

9.8

BINETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».

9.0.3

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

2) Al comma 423, sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

3) Al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" aggiungere le seguenti: "afferente alla sola area di ricercatori";

4) Al comma 424, dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le seguenti: "dell'area dirigenziale";

5) Al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali", aggiungere le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

6) Al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni", con le parole: "tre anni";

7) Al comma 427:

a) dopo le parole: "il personale", aggiungere le seguenti: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

b) sostituire la parola: "cinque", con la parola: "tre";

8) Al comma 428, sostituire le parole: "nei ruoli", con le seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

9) Al comma 429, sostituire la parola: "quinquennio", con la seguente: "triennio"».

9.0.10

BINETTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e i farmaci orfani con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01ZEN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento"».

9.0.14

FAZZONE

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica", sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a*), *b*), e *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale».

9.0.23

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione
dei dati delle spese sanitarie)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, comma 6-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di scongiurare possibili violazioni in tema di *privacy* e disparità di trattamento in termini di semplificazione fiscale, dei contribuenti italiani che intendono esercitare il diritto di cui in oggetto sancito dall'articolo 4 del decreto 16 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a valutare soluzioni per la tutela della *privacy* e di semplificazione fiscale per la tutela dei suddetti contribuenti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni al fine della migliore tutela dei diritti e delle libertà dell'assistito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato"».

9.0.25

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, sopprimere le seguenti parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità"».

9.0.26

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 251 del 2000 e legge 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

9.0.28

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 12-bis.**

1. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018"».

9.0.29

VITALI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni contrattuali

in ambito sanitario)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 687 è soppresso.

9.0.31

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis.**

1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è soppresso».

9.0.32

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis.**

1. Al comma 687 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 eliminare le parole: "da (2016-2018) a 22 luglio 2016"».

9.0.35

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Equiparazione giuridica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale medico INAIL a quello della Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale)

1. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.2

VITALI, BERARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.4

VITALI, BERARDI, DAMIANI

Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

10.12

LONARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

10.13

BERARDI, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

10.17

BERARDI, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera *f*), punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».

10.20

BERARDI, VITALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

10.39

VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1° settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.».

10.0.18

BINETTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

1. Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di applicazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di marzo 2021, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo. Alle prove di esame relative agli anni 2019-2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445».

11.2

CAUSIN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di semplificare le procedure di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "30 gennaio 2019" con le seguenti: "30 giugno 2019".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Adeguamento» inserire le seguenti: «delle spese militari e».

11.7

BINETTI

Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*. per il personale del SSN, alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».

11.8

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alle risorse attribuite per il personale del SSN da provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle risorse costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del presente articolo.»

11.10

BINETTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*). alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».

11.13

VITALI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 12 luglio 2015, n.107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa».

11.20

MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il personale collocato in soprannumero presso la presidenza del Consiglio dei ministri prima del 21 novembre 1980, ai sensi dell'articolo 7, legge 24 ottobre 1977, n. 801 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 24 luglio 1978, ha diritto al trattamento economico e normativo alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilite per il personale facente parte della consistenza organica della presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 21 novembre 1980. Il termine di prescrizione per esercitare i diritti decorre dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

11.30

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del servizio sanitario nazionale».

11.0.5

PEROSINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1) In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma *5-ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) con riferimento alle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali, ai fini della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa relativa all'indizione di nuovi concorsi, il Dipartimento della Funzione pubblica adotta iniziative per favorire il previo scorrimento delle graduatorie di cui alla lettera *a)*, anche di differenti amministrazioni, per il medesimo profilo o per profili analoghi».

11.0.11

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di superamento del precariato e valorizzazione delle professionalità acquisite)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è soppressa;

2) la lettera *b)* è sostituita con la seguente: «*b)* sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali espletate presso l'amministrazione pubblica che procede all'assunzione, o con società proprie in *house providing*»;

3) la lettera *c)* è sostituita con la seguente: «*c)* abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche presso società proprie in *house providing*, o con lavoro interinale presso società proprie in *house providing*»;

b) al comma 2:

1) la lettera *a)* è soppressa;

2) la lettera *b)* è sostituita con la seguente: «*b)* abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche presso società proprie in *house providing*, o con lavoro interinale presso società proprie in *house providing*».

11.0.13

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

11.0.14

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019».

11.0.21

PAPATHEU

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Istituzione di un tavolo di confronto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ANCI per la soluzione delle controversie in corso)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause».

11.0.37

FANTETTI, BARBONI, VITALI, MALLEGGNI

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agro alimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) emana il relativo decreto di attuazione.

Art. 11-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero;

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui ultra.

Art. 11-quater.

(Conferenza della ristorazione italiana nel mondo)

1. È istituita la "Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 11-*quinquies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 11-bis e 11-quater, valutati in cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 500.000;

2020: – 500.000;

2021: – 500.000.

11.0.38

FANTETTI, BARBONI, MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) emana il relativo decreto di attuazione.

Art. 11-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UMONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agro alimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra.

Art. 11-quater.

(Conferenza della ristorazione italiana nel mondo)

1. È istituita la "Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nei mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 11-quinquies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 11-*bis* a 11-*quater*, valutati in un milione di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».

11.0.49

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Modifiche al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, primo comma del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss. iimm Codice della Navigazione – dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" sono inserite le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative.

2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.iimm. –Codice della Navigazione – dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

11.0.52

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione - è aggiunto il seguente comma: «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio»

11.0.53

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione le parole "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse».

11.0.55

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:

"Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione"».

11.0.59

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" sono aggiunte le parole: "e amministrativi", dopo la parola: "data" le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" sono aggiunte le seguenti: "imposte accessorie" nonché al comma 733 la parola "2014" è sostituita dalla seguente: "2019".

2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera *b*) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone"».

11.0.57

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: "Fino" le parole: "al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi" sono sostituite dalle seguenti: "alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e", dopo la parola "contenzioso" sono aggiunte le seguenti: "pendente alla data del 29 novembre 2018 e" e dopo le parole: "sono sospesi" sono aggiunte le seguenti: "Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

11.0.63

TESTOR

Dopo l'**articolo**, è aggiunto ii seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1 marzo 2019».

11.0.79

BARBONI, MALLEGGNI, FANTETTI, AIMI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. All'articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: " in Svizzera, nella Repubblica di San Marino o"».

11.0.86

MALLEGNI, FANTETTI, AIMI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 11-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011 e seguenti».

11.0.90

MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, BERARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costituzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto».

11.0.109

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 55-bis. – (*Forme e termini del procedimento disciplinare*) – 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione

della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

10. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

11. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-*quater*, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sono da

considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

12. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari».

11.0.111

GALLONE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa"».

11.0.119

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive alberghiere)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "*b*)," è soppressa;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

11.0.142

MALLEGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, le parole: "fino al 31 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"».

11.0.144

SICLARI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aeroporto strategico di Reggio Calabria)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, dopo le parole "Lamezia Terme" sono aggiunte le seguenti: "Reggio Calabria".

11.0.148

GASPARRI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici sono", sono soppresse le seguenti: "o di forniture"

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori", sono soppresse le seguenti: "servizi e forniture", e sono aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono soppresse le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».

11.0.157

MALLEGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».

11.0.159

DE SIANO, CARBONE, CESARO, LONARDO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici in attuazione della legge professionale forense e del T.U.P.I.)

1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18,19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario,

7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more della contrattazione separata, fermo il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione, a ciascun avvocato appartenente al ruolo professionale, spetta un trattamento economico tabellare equiparato a quello in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga di importo corrispondente a quello

dell'indennità di posizione dirigenziale previsto dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli avvocati responsabili della direzione di struttura legale, semplice o complessa, spetta, in aggiunta al trattamento di cui ai precedenti periodi, la relativa indennità di risultato prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti.

9. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle presenti disposizioni, a fini di contenimento della spesa, si provvede a valere sulle risorse disponibili per il comparto dirigenza di riferimento di ciascuna amministrazione, integrate, ove necessario, dalle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale, nonché con il blocco delle assunzioni di personale con profilo professionale di "avvocato" fino alla data per il prossimo rinnovo contrattuale in conformità alle presenti disposizioni».

11.0.162

BERNINI, DAL MAS, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MOLES, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I mandati da computarsi per l'applicazione delle norme relative all'eleggibilità di cui agli arti 34, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113».

11.0.163

GALLIANI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di esercizio della professione di procuratore sportivo)

1. All'articolo 1, comma 373, terzo periodo, della legge n. 205 del 27 dicembre del 2017 le parole: "prima del 31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018"».

11.0.177

PAGANO, MALLEGGNI, VITALI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piccoli Comuni. Facoltatività, contabilità economico-patrimoniale)

1. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "All'articolo 233-*bis*, comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 232, comma 2"».

11.0.179

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

1. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».

11.0.180

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Flessibilità utilizzo Fondo IMU/Tasi)

1. Il comma 895 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

11.0.183

VITALI, PAGANO, MALLEGGNI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo)

1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

11.0.186

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12)

1. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque dodicesimi"».